



COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO  
PROVINCIA DI CATANZARO

Deliberazione della Giunta Comunale

**ORIGINALE**

Delibera n. 50      Oggetto: Appello sentenza Ferlaino -Incarico Legale Avv.ti Ruberto- e Scalzi.  
Del 25.6.2013

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno Venticinque del mese di GIUGNO alle ore 18,45, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori :

		Presente	Assente
Leopoldo Chieffallo	Sindaco	X	
Torquato Pasquale	Assessore-Vice sindaco	X	
Ungaro Antonio	Assessore		X

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Piscitelli Maria Gabriella

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto indicato premettendo, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri a norma dell'art. 49 T.U. 18/8/2000 n. 267:

- xxIn ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato
- xIn ordine alla regolarità contabile:
  - o del responsabile di Ragioneria
  - o del Responsabile del Servizio finanziario.

# LA GIUNTA COMUNALE

A relazione del Sindaco,

## **PREMESSO CHE:**

- con sentenza n.ro 1902/2012 del 12.12.2012, il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica – G.U. dott.sa Anna Orlandi - in accoglimento delle domande proposte da Ferlaino Angelo, Ferlaino Orietta, Ferlaino Tonino, Ferlaino Nadia Maria e Ferlaino Loredana contro il Comune di San Mango d'Aquino e la Provincia di Catanzaro, ha ritenuto la responsabilità solidale concorrente dei convenuti nella causazione di un incidente in cui ha perso la vita il Sig. Ferlaino Roberto e conseguentemente ha condannato i convenuti stessi al risarcimento di danni liquidati come da dispositivo della sentenza stessa ponendo gli stessi in ragione del 70% a carico del Comune e del 30% a carico della Provincia oltre ad interessi e spese giudiziali.

- Avverso la sentenza ha già proposto appello la Provincia di Catanzaro con atto datato 14.3.2013 convenendo il Comune di San Mango d'Aquino ed i Sig.ri Ferlaino Angelo, Ferlaino Orietta, Ferlaino Tonino, Ferlaino Nadia Maria e Ferlaino Loredana davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro per l'udienza del 20.7.2013 per chiedere in via preliminare la sospensione della esecutività della sentenza e nel merito la riforma della sentenza impugnata al fine di ottenere il rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della stessa Provincia di Catanzaro ed in subordine ridurre la condanna a più giusta misura.

## **RITENUTO CHE:**

- La menzionata sentenza n.ro 1902/2012 del 12.12.2012 del Tribunale di Lamezia Terme non può essere condivisa dal Comune di San Mango d'Aquino perché del tutto errata in fatto ed in diritto nonché carente di prova per cui il Comune deve proporre appello avverso la sentenza medesima per ottenere, tra l'altro, il totale annullamento o riforma della stessa con il conseguente rigetto della domanda proposta in prima sede dai sig.ri Ferlaino Angelo, Ferlaino Orietta, Ferlaino Tonino, Ferlaino Nadia Maria e Ferlaino Loredana e previa sospensione della esecutività della sentenza medesima.

- Più specificamente deve ritenersi che non sussiste, e non è comunque provata, la responsabilità del Comune che pertanto non è tenuto al conseguente risarcimento e sussiste inoltre la responsabilità concorrente nella produzione dell'evento dannoso dello stesso conduttore del motociclo anche perché privo del casco di protezione che avrebbe dovuto essere pirato e mantenuto in maniera corretta congrua ed idonea.

- Il comune non può essere considerato responsabile di quanto avvenuto su una strada di proprietà dell'Amministrazione Provinciale tenuta alla relativa custodia né il Comune stesso ha posto in essere lavori o attività produttive di insidia occulta.

- Non può ritenersi sussistente, nella specie, una insidia occulta tale da costituire causa dell'evento dannoso né la parte attrice ha dato alcuna prova in ordine ai fatti anche perché gli esiti di indagini preliminari in procedimenti penali non costituiscono prova nel processo civile anche perché il Comune di San Mango d'Aquino non era parte nei procedimenti giudiziari medesimi definiti con sentenza di non luogo a procedere per cui i dati delle indagini preliminari non sono mai portati al vaglio del dibattimento sicché resta applicabile il principio secondo cui la prova nel processo penale è solo quella formata nel dibattimento e con il contraddittorio delle parti (fermo restando però che, per come evidenziato, il Comune non era parte nei procedimenti medesimi)

- **Del tutto** errata ed ingiustificata è la liquidazione dell'ammontare dei danni per come effettuata dal Tribunale in maniera ipotetica, eccessiva non ancorata ad alcun parametro reale.

## **CONSIDERATO CHE:**

- **Occorre** che il Comune di San Mango proponga appello avverso la sentenza e ciò può essere effettuato ora, ai sensi dell'art.333 del c.p.c., solo nella forma dell'appello incidentale rispetto all'appello già proposto dalla Provincia di Catanzaro;

- **Nel medesimo** appello occorre contestare anche l'appello della Provincia di Catanzaro con speciale riferimento ai motivi con cui si vorrebbe riversare sul Comune una responsabilità totale che, invece, se esistente sarebbe solo della provincia in quanto ente proprietario della strada e tenuto alla custodia.
  - **Va richiesta** la sospensione della esecutività della impugnata sentenza;
  - **Acquisiti** i pareri favorevoli dei Responsabili;
- Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

1.- **Di proporre** appello avverso la sentenza n.ro 1902/2012 del 12.12.2012 del Tribunale di Lamezia Terme per chiedere, previa sospensione, l'annullamento integrale della sentenza stessa ovvero la sua revoca o riforma (ovvero subordinatamente la riduzione a più giusta misura della condanna) con tutte le conseguenze di legge anche per ciò che attiene al rigetto delle domande proposte dagli attori in prima sede.

Ciò nella forma dell'appello incidentale ex art.333 e segg. C.p.c. anche avverso l'atto di appello della provincia di Catanzaro.

2.- **Di nominare** procuratori e difensori del Comune gli avv.ti Bruno Rodolfo Ruberto del foro di Lamezia Terme e Francesco Scalzi del Foro di Catanzaro conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà da esercitare sia congiuntamente che separatamente e con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Francesco Scalzi in Catanzaro via Purificato 18, in ogni fine e grado di giudizio;

3.- **Di autorizzare** il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della procura ;

4.-**Di precisare** che il compenso dei due legali su loro richiesta viene determinato in ragione di quanto dovuto ad un solo, in quanto viene conferito collegialmente, e che quindi non vi sarà un aggravio al Comune, è sarà dovuto un onorario unico;

5.- **Di impegnare** la somma presuntiva di € 800,00 da imputare sul capitolo 1102.230, del corrente Bilancio 2013, salvi i diritti ed onorari complessivi da liquidare in riferimento alla attività professionale spiegata ai sensi della tariffa professionale specificandosi al proposito che l'incarico è conferito collegialmente per cui ai due professionisti sarà dovuto un onorario unico;

di rendere la presente direttamente esecutiva .

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

**Il Sindaco**  
CHIEFFALLO LEOPLODO

**Segretario comunale**  
dott.ssa M.G.Piscitelli

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

## ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27/06/10 al 11/07/10 come prescritto dall'Art 124, comma 1, del T.U. 267/2000, senza reclami;
- E' stata trasmessa con lettera n. ...., in data 17/06/10, ai Signori capi Gruppo consiliari come prescritto dall'Art. 125 T.U. 267/2000;
- E' stata trasmessa al Prefetto di Catanzaro in data ..... Prot. n. ....

**Il Segretario comunale**  
Dott.ssa M.G.Piscitelli

Il sottoscritto inoltre

## ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/06/10
  - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 T.U. 267/2000)
  - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 T.U. 267/2000)

**Il Segretario comunale**  
dott.ssa M.G.Piscitelli